

pratore, debitamente autenticata, da cui risulti l'ammontare del debito.

In ogni caso, se manchi il consenso del compratore, il venditore ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria, nel termine su indicato di giorni 30 dall'avvenuta iscrizione, che sia ordinata la rettifica dell'iscrizione stessa nel pubblico registro automobilistico a proprio favore, salva l'obbligazione di trasferire la proprietà dell'autoveicolo al compratore al momento dell'integrale pagamento del prezzo, oppure che sia ordinata l'iscrizione del privilegio sull'autoveicolo, per l'ammontare del prezzo non ancora corrisposto, ferma restando l'iscrizione di proprietà nel pubblico registro medesimo a favore del compratore.

Copia dell'atto di citazione contro il compratore è, a cura del venditore, notificata anche al funzionario dell'Ufficio provinciale dell'A. C. I., che ne esegue annotamento nel foglio del pubblico registro riferentesi all'autoveicolo per il quale pende contestazione.

Art. 47.

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, i crediti del venditore o del sovventore del prezzo non possono essere iscritti nel pubblico registro come privilegiati ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1927,

n. 436, se derivino da atto di data anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso, a meno che il debitore espressamente non dichiari in iscritto di consentirvi.

Art. 48.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal Ministro per le finanze per l'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a tenore dell'art. 30 del R. decreto-legge medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO —
GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 33. — SIROVICH.

MODELLI ALLEGATI

Mod. 1.

(Modello del foglio del pubblico registro per le autovetture — Prima facciata).

Reg. serie I (autovetture).

Vol. N.

Foglio N.

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Sede provinciale di

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Identificazione e caratteristiche dell'autoveicolo.

N. della licenza di circolazione.....
Data del rilascio della licenza di circolazione.....
Fabbrica produttrice.....
Data del certificato d'origine.....
.....
N. del motore.....
Potenza del motore in HP.....
N. del telaio.....
Specie della carrozzeria.....
Destinazione attuale.....

Per le autovetture e autobus — Numero dei posti.....

Peso a vuoto q.li.....

Portata in q.li.....

Se sia ausiliario militare.....

Per le trattorie stradali.....

Peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare.....

.....

Numero d'ordine	Iscrizione della proprietà e annotazione dei suoi trasferimenti
-----------------	---

(Modello del foglio del pubblico registro per le autovetture — Terza facciata).

Numero d'ordine	Iscrizione dei privilegi e annotazioni ad essi relative

(Modello del foglio del pubblico registro per le autovetture — Seconda facciata).

Numero d'ordine	Iscrizione della proprietà e annotazione dei suoi trasferimenti

Mod. 2.
(Modello del foglio del pubblico registro per i rimorchi — Prima facciata).

Registro Serie I (rimorchi).

Vol. N.

Foglio N.

REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Sede provinciale di

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Identificazione e caratteristiche del rimorchio.

N. della licenza di circolazione
Data del rilascio della licenza di circolazione
Fabbrica produttrice
Data del certificato d'origine
N. del marchio di fabbrica
N. degli assi
N. delle ruote
Peso a vuoto q.li
Peso a carico completo q.li
Sistema d'attacco al trattore
Potenza in HP del trattore da cui può essere rimorchiato

Numero d'ordine	Inscrizione della proprietà e annotazione del suo trasferimento
-----------------	---

N. B. — Le altre tre facciate del foglio per i rimorchi sono identiche a quelle corrispondenti del foglio per le autovetture.

(Modello del foglio del pubblico registro per le autovetture — Quarta facciata).

Inscrizione del privilegio e annotazioni ad essi relative

Numero d'ordine